

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 5159

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PIZZOLANTE

Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione

Presentata il 24 aprile 2012

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con le delibere dei consigli comunali di Montecopiolo n. 7 del 1° marzo 2007 e di Sassofeltrio n. 21 del 17 marzo 2007, sono state formulate le richieste di *referendum* — ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione — per il distacco dei suddetti comuni dalla regione Marche e per la loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna.

L'Ufficio centrale per il *referendum*, costituito presso la Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 352 del 1970, con due successive ordinanze, del 3 maggio 2005 e del 28 marzo 2007, ha dichiarato la legittimità della richiesta di tali *referendum*, disponendo altresì l'immediata comunicazione delle stesse ordi-

nanze al Presidente della Repubblica e al Ministro dell'interno.

A seguito di deliberazione del Consiglio dei ministri del 24 aprile 2007, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e del Ministro della giustizia, è stato emanato il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2007, con il quale sono stati indetti, nel territorio dei comuni di Montecopiolo e di Sassofeltrio, i suddetti *referendum*, con la convocazione dei relativi comizi per il giorno 24 giugno 2007.

Nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 10 luglio 2007, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, è stata data comu-

nicazione del risultato favorevole al distacco territoriale dei due comuni dalla regione Marche e alla loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna. L'articolo 45, quarto comma, della legge n. 352 del 1970, dispone che entro sessanta giorni dalla data della comunicazione del risultato del *referendum*, il Ministro dell'interno deve presentare al Parlamento il disegno di legge ordinaria (come chiaramente espresso dall'articolo 132, secondo comma, della Costituzione) per la modifica dei confini delle regioni coinvolte. L'8 settembre 2007, tuttavia, è scaduto il termine per tale adempimento senza che alcun disegno di legge ordinaria sia stato presentato dal Ministro dell'interno. Ogni ulteriore ritardo nella definizione dell'*iter* violerebbe la scelta delle popolazioni interessate, che democraticamente si sono espresse a larghissima maggioranza con gli stessi *referendum*.

Nel frattempo, sulla base dello stesso procedimento normativo costituzionale, la legge 3 agosto 2009, n. 117, ha disposto il distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello dalla regione Marche e la loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna. Tale legge ha allontanato dai comuni di Montecopiolo e di Sassofeltrio molti punti di riferimento per i cittadini di questi territori, basti pensare ai servizi sanitari dell'ospedale di Novafeltria, passato all'azienda sanitaria locale di Rimini, o alla compagnia dei carabinieri e al distaccamento dei vigili del fuoco di Novafeltria, passati sotto il comando provinciale di Rimini, e, con una legge successiva, è stato disposto il trasferimento anche dei servizi giudiziari. I cittadini di

questi due comuni si sono trovati, pertanto, a subire disagi per la distanza di molti servizi pubblici localizzati nella provincia di Pesaro e Urbino e nella regione Marche e più lontani di quelli della provincia di Rimini e della regione Emilia-Romagna, in cui hanno chiesto di risiedere con i citati *referendum*. I cittadini di Montecopiolo e di Sassofeltrio sono consapevoli che distanze più brevi migliorano i rapporti sociali ed economici e creano legami culturali. Proprio per tale motivo hanno chiesto il cambio di regione, come previsto dalla Costituzione che richiede inoltre, in via consultiva e non vincolante, il parere delle due regioni interessate. A tale proposito la regione Emilia-Romagna ha espresso il proprio parere favorevole il 16 aprile 2012, mentre la regione Marche non ha ancora espresso alcun parere al passaggio dei due comuni nell'altra regione.

Inoltre si vuole evidenziare che con il passaggio di tali comuni non vi saranno gli impegnativi trasferimenti amministrativi di ospedali, caserme e scuole che invece hanno interessato il passaggio degli altri sette comuni, di cui alla legge n. 117 del 2009.

Si mette in evidenza, infine, che insieme ai *referendum* di Montecopiolo e di Sassofeltrio si sono svolti con esito negativo anche i *referendum* di Monte Grimano e di Mercatino Conca, per i quali il contesto istituzionale è ora definitivo e cristallizzato con quest'ultimo passaggio.

Tutto ciò premesso, la presente proposta di legge ha lo scopo di ottenere una rapida approvazione per soddisfare le attese dei molti cittadini che, con *referendum*, si sono espressi democraticamente.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. I comuni di Montecopiolo e di Sassofeltrio sono distaccati dalla regione Marche e sono aggregati alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, in considerazione della loro particolare collocazione territoriale e dei peculiari legami storici, economici e culturali con i comuni limitrofi della medesima provincia.

## ART. 2.

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, nomina un commissario con il compito di promuovere gli adempimenti necessari all'attuazione dell'articolo 1. Il commissario è nominato previa intesa tra il Ministro dell'interno e la provincia di Rimini, anche al fine di individuare l'amministrazione che, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, ha il compito di sostenere gli oneri derivanti dall'attività dello stesso commissario. Le regioni Marche ed Emilia-Romagna e le province di Pesaro e Urbino e di Rimini provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza. Ove gli adempimenti richiedano il concorso di due o più tra i citati enti, questi provvedono d'intesa tra loro e con il commissario nominato ai sensi del presente comma.

2. I sindaci dei comuni di cui all'articolo 1 partecipano, con funzioni consultive, alle attività di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Le regioni Marche ed Emilia-Romagna e le province di Pesaro e Urbino e di Rimini provvedono agli adempimenti di cui al comma 1 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ove uno o più tra tali adem-

pimenti non siano stati espletati entro il predetto termine, il commissario di cui al citato comma 1 fissa un ulteriore congruo termine; agli adempimenti che risultino non ancora espletati allo scadere di tale ulteriore termine provvede il commissario stesso, con proprio atto, in ogni caso assicurando che gli adempimenti necessari siano posti in essere entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso organi dello Stato costituiti nell'ambito della provincia di Pesaro e Urbino o della regione Marche e relativi a cittadini e a enti compresi nel territorio dei comuni di cui all'articolo 1, sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organi e uffici costituiti nell'ambito della provincia di Rimini o della regione Emilia-Romagna.

5. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica né deroghe ai vincoli stabiliti dal patto di stabilità interno.

### Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

